

Info ATU – dicembre 2016

Novità riguardanti la prassi fiscale nel Principato del Liechtenstein

Autori: lic.iur. Ralph Thiede, Perito fiscale diplomato e responsabile Servizio centrale delle contribuzioni, ATU
Hansjörg Wehrle, avvocato specializzato di diritto fiscale, LL.M. (International Taxation), ATU

In sintesi:

- Aumento dell'imposta minima sull'utile da CHF 1'200 a CHF 1'800
- Imposta alla fonte del 12% su tutte le indennità versate agli organi societari indipendentemente dalla fatturazione (eccezione: indennità di SCP versate a organi societari svizzeri a partire dal 1° gennaio 2017)
- Nuove CDI con la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Svizzera
- Continuazione parziale della convenzione fiscale Principato del Liechtenstein-Austria
- Introduzione dello standard minimo BEPS

Aumento dell'imposta minima sull'utile

Dal 1° gennaio 2017 l'imposta minima sull'utile è pari a **CHF 1'800**. Tale imposta deve essere versata nel quadro dell'accertamento dell'imponibile. Nel caso dei contribuenti non soggetti a tale accertamento, l'imposta deve essere versata anticipatamente per un anno. Le persone giuridiche limitatamente o illimitatamente soggette all'imposta sono tenute a versare un'imposta minima sull'utile indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento nel rispettivo anno fiscale. Tale imposta è interamente imputabile all'imposta sull'utile.

Riscossione dell'imposta alla fonte sulle indennità degli organi societari

a) Aspetti generali

Finora erano soggette all'imposta alla fonte del 12% solo le indennità versate a privati da soggetti di diritto del Principato del Liechtenstein. Dal 2017 saranno invece assoggettate anche le indennità versate a persone giuridiche. L'imposta alla fonte deve essere versata all'amministrazione fiscale con cadenza semestrale.

b) Relazioni con l'estero

La completa applicazione dell'imposta alla fonte del 12% sulle indennità versate a organi societari vale anche nel caso di destinatari domiciliati o aventi sede all'estero. Se, ai sensi di una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI), tale diritto d'imposizione sussiste esclusivamente presso lo stato di domicilio o in cui ha sede il soggetto contribuente, l'amministrazione fiscale conferma l'esenzione su richiesta del creditore dell'indennità. In questo caso la persona giuridica (debitrice dell'imposta alla fonte) può prescindere dalla deduzione fiscale.

c) Relazioni con la Svizzera

In data 1° gennaio 2017 entra in vigore la CDI tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera. Anche ai sensi di tale CDI, il Principato del Liechtenstein mantiene il diritto alla riscossione dell'imposta alla fonte sulle indennità versate a organi societari domiciliati o aventi sede nella Svizzera. La Svizzera esenta tali indennità con riserva della progressione. Esiste tuttavia un'eccezione a questo principio.

Se la persona giuridica del Principato del Liechtenstein ha lo status di SCP (Struttura di capital privati), la Svizzera ha il diritto d'imposizione esclusivo sulle indennità degli organi societari. In base al protocollo, la SCP non viene considerata residente e di conseguenza viene ritenuta fiscalmente trasparente ai fini del riconoscimento dei vantaggi previsti dalla convenzione. Nella pratica – allo stato attuale – si rinuncia al formalismo della ritenuta dell'imposta alla fonte e della richiesta di rimborso con conferma dell'imposta alla fonte, poiché le indennità degli organi societari sono soggetti esclusivamente alla tassazione in Svizzera.

Nuove CDI con la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Svizzera

Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le nuove CDI con la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Svizzera. Queste CDI complete sono conformi all'attuale standard OCSE. Hanno accesso alle CDI tutti i soggetti di diritto del Principato del Liechtenstein sottoposti a tassazione ordinaria. In particolare anche le persone giuridiche discrezionali, quali fondazioni, Anstalt, trust reg., sono considerate residenti e possono beneficiare dei vantaggi delle CDI. Ad esempio, una società holding o una fondazione di famiglia discrezionale del Principato del Liechtenstein, che detiene e amministra partecipazioni societarie qualificanti nella Repubblica Ceca e in Ungheria, può beneficiare di un'esenzione completa dall'imposta alla fonte sui dividendi in base allo standard della direttiva UE sulle società madri e figlie.

In data 1° gennaio 2017 entra in vigore la nuova CDI tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Anche in questo caso hanno accesso alla CDI le strutture patrimoniali discrezionali, i soggetti di diritto sottoposti a tassazione ordinaria e le fondazioni di pubblica utilità esentate da imposta. Quindi tali strutture patrimoniali possono farsi rimborsare interamente o in parte l'imposta preventiva su proventi finanziari quali dividendi e interessi. Sono considerati non residenti i soggetti di diritto del Principato del Liechtenstein con status di SCP e i trust.

Convenzione fiscale tra Principato del Liechtenstein e Austria

La convenzione fiscale sottoscritta il 29 gennaio 2013 tra il Principato del Liechtenstein e l'Austria è stata sostituita solo in parte dallo scambio automatico di informazioni, di cui è imminente l'entrata in vigore nel Principato del

Liechtenstein. Mentre in futuro le relazioni bancarie private saranno soggette allo scambio automatico, le fondazioni, le Anstalt simili a fondazioni e le società fiduciarie del Principato del Liechtenstein potranno continuare a beneficiare anche in futuro dei vantaggi della convenzione fiscale.

Nel quadro della prosecuzione della convenzione fiscale, le fondazioni trasparenti costituite prima del 1° gennaio 2017 possono continuare a usufruire dell'imposta liberatoria anonima sui ricavi, nel cui caso la ritenuta alla fonte viene regolarmente effettuata come finora dall'agente pagatore (banca) del Principato del Liechtenstein. Questo vantaggio riconosciuto alle fondazioni trasparenti decadrà per le fondazioni costituite dopo il 31 dicembre 2016.

Al contrario le fondazioni non trasparenti, sia preesistenti sia costituite dopo il 31 dicembre 2016, continueranno a essere coperte dalla convenzione fiscale. Dopo il versamento dell'imposta sui contribuiti a fondazioni private, i loro proventi continuano a essere separati dal fondatore o dai beneficiari e non sono soggetti ad alcun obbligo di comunicazione all'Austria. Anche in caso di distribuzioni correnti o di distribuzioni finali a beneficiari, le fondazioni non trasparenti possono usufruire anche in futuro dell'imposta liberatoria anonima.

Introduzione dello standard minimo BEPS

Gli stati dell'OCSE e del G20 hanno stipulato un piano d'azione comune contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) delle società multinazionali. Questo provvedimento comprende da un lato standard minimi, dall'altro modifiche agli standard internazionali già esistenti sotto forma di raccomandazioni (*best practices*). Il Principato del Liechtenstein prevede di adottare lo standard minimo BEPS a partire dal 1° gennaio 2017, ovvero:

- Rendicontazione paese per paese (*country-by-country report*)
- Tassazione conforme all'OCSE dei beni immateriali (regime *IP box*)
- Scambio spontaneo di informazioni sui *ruling* fiscali
- Inserimento di clausole contro gli abusi di CDI

Dopo la pubblicazione delle modifiche, saremo lieti di informarvi nel dettaglio sugli adeguamenti riguardanti la normativa fiscale del Principato del Liechtenstein. Queste novità dimostrano che le regolamentazioni fiscali sono sottoposte a un continuo processo di modernizzazione in modo da poter rispondere tra l'altro anche agli standard UE e OCSE. A tal proposito le CDI assumono un'importanza decisiva. Infatti soltanto con una rete di CDI, cui hanno accesso solo soggetti di diritto del Principato del Liechtenstein di natura commerciale e operanti nel campo dell'amministrazione patrimoniale, è possibile assicurare una pianificazione patrimoniale e successoria sostenibile e ottimizzata dal punto di vista fiscale.

Per ulteriori chiarimenti o eventuali informazioni, gli autori del presente ATU Info, Ralph Thiede, Hansjörg Wehrle o il vostro consulente clienti sono volentieri a vostra disposizione presso la Allgemeines Treuunternehmen.